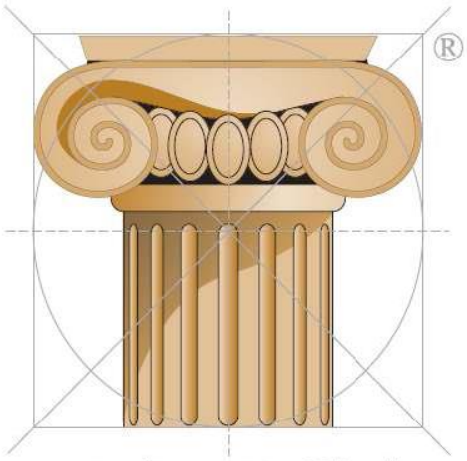


Regolamento del Sistema di Negoziazione Interno delle azioni emesse dalla Banca Popolare delle Province Molisane s.c.p.a. e utilizzo della Riserva Acquisto Azioni Proprie

---

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2017

Verranno prese in considerazione, a valere sul presente Regolamento, le richieste che perverranno a partire dal 15 luglio 2017 ai sensi dell'art. 6.

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE INTERNO DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE S.C.P.A. E UTILIZZO DELLA RISERVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del sistema di negoziazione interno.

Art. 2 - Soggetti ammessi alle negoziazioni.

Art. 3 - Strutture aziendali coinvolte nell'attività di compravendita.

Art. 4 - Strutture aziendali coinvolte nel controllo.

Art. 5 - Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati.

TITOLO II – MODALITA' DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE S.C.P.A.

Art. 6 - Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita.

Art. 7 - Lotto minimo.

Art. 8 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte dei clienti.

Art. 9 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte della BPPM.

Art.10 - Riserva Acquisto Azioni Proprie e limiti operativi a valere sulle proposte di compravendita da parte della BPPM.

Art.11 - Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita delle azioni.

TITOLO IV - INFORMATIVA AL PUBBLICO

Art.12- Informativa al pubblico.

Art. 1 - Oggetto del sistema di negoziazione interno.

La Banca Popolare delle Province Molisane Scpa (di seguito BPPM), per la sua stessa forma societaria, ritiene prevalente la finalità mutualistica e partecipativa rispetto a quella finanziaria in relazione all'acquisizione della qualità di socio che consente di usufruire di condizioni economiche di maggior favore in relazione ai servizi offerti dalla banca, nonché la partecipazione con pari dignità alla vita societaria, non rilevando l'entità della partecipazione. Purtuttavia, per favorire i soci in caso di esigenza di dismissione parziale o totale del possesso azionario, si è ritenuto opportuno di favorire la liquidità delle azioni attraverso un sistema di negoziazione interno.

Il sistema di negoziazione interno ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento delle attività di compravendita, a valere sulle azioni ordinarie emesse dalla BPPM. La suddetta attività di compravendita viene svolta in regime di internalizzazione non sistematica e quindi al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, nei limiti della Riserva Acquisto Azioni Proprie, di quanto autorizzato dall'Organo di Vigilanza e secondo le regole che ne disciplinano l'utilizzo.

La Riserva Acquisto Azioni Proprie è preliminarmente destinata a rimborsare le loro quote ai soci esclusi, portandone eventualmente il controvalore in compensazione dei crediti della Banca nei loro confronti.

Art. 2 - Soggetti ammessi alle negoziazioni.

Possono impartire ordini di acquisto e di vendita di azioni BPPM, i seguenti soggetti:

- le persone fisiche e le persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge;
- la stessa BPPM, utilizzando la Riserva Acquisto Azioni Proprie, secondo le modalità disciplinate dagli artt. 9 e 10.

Art. 3 - Strutture aziendali coinvolte nell'attività di compravendita.

Le proposte di compravendita sono gestite dall'Area Servizi Generali della Direzione Generale della Banca che garantisce gli inserimenti delle stesse in base all'ordine cronologico di ricezione.

Art. 4 - Strutture aziendali coinvolte nel controllo.

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento.

In particolare, i controlli sul funzionamento del sistema di negoziazione interno sono svolti dall'Area Servizi Generali, che, in dettaglio:

- verifica che gli scambi avvengano nelle giornate e negli orari definiti;
- verifica che il regolamento dei contratti avvenga in maniera coerente alle regole di funzionamento e consenta di aggiornare tempestivamente le posizioni della clientela;
- nel caso in cui riscontra anomalie, si attiva per la loro sistemazione e ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile della Funzione di Compliance e all'Area Controlli Interni.

Al Responsabile della Funzione di Compliance spetta la verifica di conformità sulla trasparenza pre e post trade relativa alla negoziazione degli strumenti finanziari.

Art. 5 - Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati.

Nel sistema di negoziazione interno gestito dalla BPPM è ammessa esclusivamente la compravendita, purché liberamente trasferibili, delle azioni ordinarie emesse dalla Banca.

TITOLO II - MODALITA' DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE SCPA

Art. 6 - Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita.

Le proposte di compravendita possono essere conferite:
- a mezzo consegna a mano, negli orari di apertura degli uffici della Direzione Generale, presso la Banca Popolare delle Province Molisane Scpa - Area Servizi Generali, Via Insorti d'Ungheria n.30, 86100 Campobasso;
- a mezzo mail o pec indirizzata all'Area Servizi Generali della Banca: segreteria@bppm.eu – direzione@pec.bppm.eu

La Sessione di negoziazione (di seguito la "Sessione") è prevista il primo giovedì del mese.
Qualora la Banca in tale giornata risulti chiusa, la sessione verrà svolta nel primo giorno lavorativo successivo.
Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento saranno valide sino ad esecuzione, salvo essere revocate da parte del cliente prima dell'esecuzione dell'ordine. Le proposte non evase o evase parzialmente rimangono valide, mantenendo la loro priorità temporale nelle successive Sessioni.
La Banca si riserva la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di compravendita dandone immediata comunicazione al pubblico, nell'apposita sezione del sito web www.bppm.eu denominata «Regole interne di negoziazione delle Azioni di Banca Popolare delle Province Molisane Scpa».

Art. 7 - Lotto minimo.

Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è fissato in n. 1 (una) azione.

Art. 8 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte dei clienti.

Ciascuna richiesta di acquisto non potrà eccedere il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge (art.14 dello Statuto).

Ciascuna richiesta di vendita potrà essere evasa fino ad un massimo di n. 5 (cinque) azioni. La quota inevasa troverà priorità nella sessione di negoziazione successiva sempre nel medesimo limite e così di seguito.

Le proposte possono essere inserite esclusivamente con prezzo pari a quello stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 dello Statuto Sociale. Il prezzo così determinato si applica alle proposte di compravendita inserite a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché a quelle antecedenti rimaste ancora in sospeso, salvo revoca da parte dei soci così come previsto dal precedente art. 6. Nel caso di richiesta di acquisto di azioni da parte di un investitore non socio, il cliente può contestualmente formulare la domanda di ammissione a socio della Banca. La Banca può riservarsi di non accogliere le proposte di vendita formulate da soci che risultino inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca, nel contesto dell'esercizio dei rimedi ad essa spettanti in base all'art. 17 dello Statuto.

Art. 9 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte della BPPM.

La BPPM, fatte salve le autorizzazioni necessarie a norma di legge, di statuto o in virtù di regolamenti aziendali, nei limiti di cui al successivo art. 10, ha facoltà di inserire proposte di acquisto/vendita azioni in contropartita del Fondo Acquisto Azioni Proprie, per finalità di sostegno della liquidabilità del titolo. In tale contesto la Banca può, pertanto, con la continuità e con la tempistica ritenuta necessaria, inserire proprie proposte di compravendita, per quantitativi pari o multipli del lotto minimo di azioni. Qualora le proposte di acquisto pervenute nel periodo di riferimento siano superiori alle richieste di vendita relative al medesimo periodo, il Consiglio di Amministrazione della Banca può procedere all'assegnazione delle azioni eventualmente detenute nel portafoglio di proprietà, per il quantitativo necessario, fino a concorrenza del numero di azioni in portafoglio, rispettando l'ordine temporale di immissione e salvo i limiti massimi di cui al successivo art.11. Anche le proposte di compravendita da parte della BPPM devono essere inserite esclusivamente con prezzo pari a quello

stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto Sociale.

Art. 10 - Riserva Acquisto Azioni Proprie e limiti operativi a valere sulle proposte di compravendita da parte della BPPM.

La Riserva Acquisto Azioni Proprie è oggetto di delibera dell'Assemblea dei Soci. In virtù di tale delibera, il controvalore massimo di azioni che la Riserva Acquisto Azioni Proprie può acquistare è conforme all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza in base alle previsioni di cui agli artt.77 e 78 del CRR.

La BPPM ha la facoltà di utilizzare la Riserva Acquisto Azioni Proprie nella sua interezza per le finalità di cui al precedente art. 9.

La BPPM ha facoltà di intervenire nel sistema di negoziazione interno, in ciascuna Sessione, utilizzando la Riserva Acquisto Azioni Proprie, nei limiti di utilizzo della stessa, per far fronte agli ordini non evasi nelle precedenti Sessioni; ogni intervento non potrà superare la differenza, in termini quantitativi, tra le proposte di acquisto e di vendita presenti al momento dell'intervento. L'utilizzo della Riserva Acquisto Azioni Proprie sarà effettuato nel rispetto della priorità temporale degli ordini inevasi.

Art. 11 - Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita delle azioni.

Le proposte di negoziazione (ordini di acquisto e vendita), provenienti dalla propria clientela, trovano esecuzione, mediante l'abbinamento dei relativi ordini esclusivamente in funzione delle quantità in acquisto e in vendita disponibili in ciascuna "Sessione".
L'esecuzione delle negoziazioni ha luogo l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese. La BPPM si riserva la facoltà di modificare il calendario delle Sessioni dandone opportuna comunicazione tramite il proprio sito web.
L'esecuzione delle negoziazioni ha luogo rispettando la priorità di esecuzione determinata dal giorno e dall'ora di immissione dell'ordine di compravendita nei limiti di intervento, da parte della BPPM, previsti dal precedente articolo 10. La BPPM, al ricorrere dei presupposti di esecuzione delle negoziazioni di cui ai commi precedenti, esegue le proposte di compravendita al prezzo stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 dello Statuto Sociale. Nell'esecuzione delle negoziazioni, la BPPM si pone in contropartita diretta esclusivamente con l'intervento del Fondo Acquisto Azioni Proprie, nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio. Dal giorno successivo alla data dell'approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e sino all'Assemblea ordinaria che approva il Bilancio, il sistema di negoziazione interno viene sospeso. Gli eventuali ordini non ancora eseguiti alla chiusura dell'ultima Sessione precedente allo svolgimento dell'Assemblea riprenderanno ad essere trattati a far corso dalla prima Sessione utile successiva alla data dell'Assemblea al nuovo prezzo stabilito dalla stessa, salvo revoca degli ordini da parte del socio così come previsto dal precedente art.6.

TITOLO IV INFORMATIVA AL PUBBLICO

Art. 12 - Informativa al pubblico

La PPM con riferimento alla compravendita delle proprie azioni, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data della sessione di negoziazione, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.bppm.eu, le seguenti informazioni:
- numero di contratti conclusi nel corso dell'ultima Sessione tenutasi;
- quantità scambiate nel corso dell'ultima Sessione tenutasi e relativo controvalore;
- prezzo di esecuzione.